



Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 1 DEL 16/02/2021

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ROMANO IN MERITO ALL'ITER DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE RELATIVA AI CENTRI STORICI DEL COMUNE DELL'AQUILA.

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 11,45, convocato ai sensi dell'art.4 del vigente regolamento consiliare ed in modalità videoconferenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 6 del 23/03/2020, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.

Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. PAOLO CARACCIOLO coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia, l'avv. ANGELO CARUSO, il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1) CARUSO ANGELO	P	2) ALFONSI GIANLUCA	A
3) CALVISI VINCENZO	P	4) CAMILLI FABIO	A
5) DE SANTIS FRANCESCO	P	6) DI MASCIO GIOVANNI	P
7) GIOVAGNORIO ROBERTO	A	8) MORELLI BERARDINO	P
9) RAMUNNO ANDREA	A	10) ROCCI LUCA	P
11) ROMANO PAOLO	P		

Presenti n. 7

Assenti n. 4

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 7, quorum legale per la validità della seduta ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del vigente regolamento consiliare, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 7

n. 7

60838



Provincia dell'Aquila

Viene introdotta l'interrogazione presentata dal consigliere **Paolo Romano** (allegato 'A') avente ad oggetto l' "Iter di variante delle norme tecniche di attuazione al PRG vigente relativa ai centri storici del Comune dell'Aquila", dallo stesso proponente sinteticamente illustrata.

Indi il **Presidente**, stante la natura prettamente tecnica dell'argomento, sollecita l'intervento in risposta del dirigente del Settore Urbanistica, **ing.Nicolino D'Amico**, il quale manifesta la piena disponibilità a porre in essere una concertazione con il Comune dell'Aquila ai fini della risoluzione della problematica.

Il consigliere **Romano** si dichiara soddisfatto della risposta alla propria interrogazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 4, del regolamento consiliare.

OGGETTO: INTERROGAZIONE SU ITER DI VARIANTE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE RELATIVA AI CENTRI STORICI DEL COMUNE DELL'AQUILA

PREMESSO CHE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 109 del 5 dicembre 2016, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83, nel testo in vigore – Adozione. Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni", si è provveduto all'adozione della variante alle NTA vigenti;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 12 del 15 febbraio 2018, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83, nel testo in vigore – Approvazione controdeduzioni. Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni", si è provveduto all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 21 del 11 aprile 2019, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83, nel testo in vigore. Approvazione definitiva" si è provveduto all'approvazione definitiva della variante;

CONSIDERATO CHE

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di L'Aquila e dei Comuni del cratere hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di L'Aquila n. 21 del 11.4.2019, avente in oggetto "Centri storici del Comune di L'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle norme tecniche di attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 l.r. 18/83, nel testo in vigore. Approvazione definitiva"; nonché ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la deliberazione consiliare n. 12 del 15.2.2018 "Centri storici del Comune di L'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle norme tecniche di attuazione in Variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 l.r. 18/83, nel testo in vigore – approvazione controdeduzioni. Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni".

Nell'ambito di tale ricorso le amministrazioni ricorrenti contestavano:

- la violazione dell'art. 10 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, del d.lgs. 22.1.2004, n. 42, degli artt. 20 e segg., del d.m. 2.4.1968, n. 1444, del d.p.r. 6.6.2001, n. 380, della L.R.A. 12.4.1983, n. 18;
- la violazione del protocollo di intesa tra Comune di L'Aquila e Soprintendenza per l'istituzione della commissione permanente per la verifica di ammissibilità degli interventi (art. 6, comma 3 D.C.D. n. 3/2010), con allegate prescrizioni per gli interventi in centro storico di L'Aquila e frazioni;
- nonché incompetenza ed eccesso di potere.

PRESO ATTO CHE

Con ordinanza n. 147/2019, pubblicata il 25.7.2019, il TAR Abruzzo ha accolto l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, fissando la definizione del merito del ricorso all'Udienza Pubblica del 20 novembre 2019.

RILEVATO CHE

A seguito della sospensiva da parte del TAR Abruzzo dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con **Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 84 del 14 ottobre 2019**, avente in oggetto "Centri storici del Comune di L'Aquila – Artt. 44 – 46 – 53– 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83. Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 dell'11 aprile 2019, n. 12 del 15 febbraio 2018 e n. 109 del 5 dicembre 2016", il consiglio comunale ha optato per il ritiro in "autotutela" di tutte le precedenti deliberazioni di consiglio comunale adottate in ottemperanza all'iter di formazione dello strumento urbanistico di cui alla l.r. 18/83;

RILEVATO CHE

In conseguenza del ritiro in "autotutela" da parte dell'ente comunale delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 dell'11 aprile 2019, n. 12 del 15 febbraio 2018 e n. 109 del 5 dicembre 2016, le amministrazioni statali ricorrenti, con nuovo atto di motivi aggiunti e con l'identico autonomo ricorso, hanno richiesto l'annullamento della predetta deliberazioni n. 84/2019 del 14 ottobre 2019 e della relativa prodromica proposta della Giunta Comunale del Comune dell'Aquila n. 321 del 29 luglio 2019; ed altresì nella parte in cui dispone "di ritirare in via di autotutela..." la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 5 dicembre 2016; nonché ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale;

PRESO ATTO CHE

Con ordinanza cautelare n. 268/2019, pubblicata il 5.12.2019, questa TAR ha disposto la sospensione della predetta delibera n. 84/2019.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), si è definitivamente pronunciato accogliendo il ricorso n. 273 del 2019 e per l'effetto annullando rispettivamente la deliberazione del Consiglio comunale di L'Aquila n. 21 del 11 aprile 2019 e la presupposta deliberazione del Consiglio comunale di L'Aquila n. 12 del 15 febbraio 2018 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni. Accogliendo inoltre i motivi aggiunti al gravame n. 273 del 2019, nonché l'identico

autonomo ricorso rubricato al n. 467/2019 ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale di L'Aquila n. 84 del 14 ottobre 2019 e la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila n. 321 del 29 luglio 2019.

PRESO ATTO INOLTRE CHE

La legge regionale 12 aprile 2018, n. 18 all'articolo 10 dà le seguenti indicazioni in merito al procedimento di approvazione nonché modifica del piano regolatore generale:

- Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), i Comuni provvedono all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata;
- L'effettuato deposito e' contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale
- Entro il termine del periodo di deposito, chiunque puo' presentare osservazioni al progetto di Piano regolatore generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, al fine di acquisire i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorita' l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente
- Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del P.R.G. adottato
- La Provincia si esprime in merito alla conformita' del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi

CONSIDERATO CHE

Risulta sospesa, vale a dire ancora non chiusa la proposta di variante del 2016 approvata con delibera di consiglio comunale n.106;

Per gli effetti della sentenza del TAR Abruzzo di cui in premessa nel territorio aquilano persiste una confusione amministrativa e una mancanza di indicazioni certe in particolar modo nei riguardi di quei cittadini che ancora devono vedere ricostruita la propria abitazione;

RITENUTO CHE

La provincia nel ruolo di salvaguardia, nel rispetto della conformità del piano regolatore con lo strumento di pianificazione territoriale provinciale, a fronte del parere espresso nel 2016 e successivi, dovrebbe e potrebbe essere d'impulso nei riguardi dell'amministrazione comunale della Città dell'Aquila:

1. Per completare l'iter della variante urbanistica di cui alla deliberazione 5 dicembre 2016, n. 109, anche in considerazione del pronunciamento del TAR Abruzzo sulle azioni poste dal Comune dell'Aquila;
2. Per fornire, se necessario tramite anche conferenza dei servizi, indicazioni, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1983, n.18, all'amministrazione comunale per uscire fuori dall'empasse amministrativa in cui si è messa;

Sarebbe opportuno conoscere se dalla sentenza del TAR Abruzzo sono intercorse interlocuzioni con il Comune dell'Aquila sulla variante urbanistica e sulle azioni da intraprendere per restituire al procedimento amministrativo un grado di certezza assolutamente necessario per la ricostruzione del capoluogo;

RAVVISATO CHE

l'inerzia del Comune dell'Aquila dopo l'annullamento delle delibere, si traduce come un sostanziale non rispetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E IL CONSIGLIERE DELEGATO

Di fornire le seguenti indicazioni:

1. Le azioni che la provincia intendere mettere in campo nel ruolo di salvaguardia, nel rispetto della conformità del piano regolatore con lo strumento di pianificazione territoriale provinciale, a fronte dei pareri fin qui espressi nel 2016 e successivi, dopo la pronuncia del TAR Abruzzo di cui in premessa che ha annullato tutte le azioni poste dal 2018 al 2019 dalla Giunta Biondi;
2. In particolare se la Provincia intende essere d'impulso nei riguardi del Comune dell'Aquila:
 - Sulla conclusione dell'iter della variante urbanistica di cui alla deliberazione 5 dicembre 2016, 109, anche in considerazione del pronunciamento del TAR Abruzzo sulle azioni poste dal Comune dell'Aquila;
 - Sul fornire, se necessario tramite anche conferenza dei servizi, indicazioni, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1983, n.18, all'amministrazione comunale aquilana per uscire fuori dall'empasse amministrativa in cui si è messa;
3. se dalla sentenza del TAR Abruzzo sono intercorse interlocuzioni con il Comune dell'Aquila sulla variante urbanistica e sulle misure da adottare dopo l'annullamento delle delibere del 2018 e 2019.

L'Aquila, li 14 dicembre 2020





Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

F.to IL PRESIDENTE
CARUSO ANGELO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è composta di complessivi 7 fogli di cui nr. 4 fogli riguardanti nr. 1 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE
PARIS LUCA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 25/02/2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI BARTOLOMEO MASCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal per 15 giorni consecutivi fino al giorno compreso;

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3°co. - D.Lgs. 267/2000) in data _____

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°co., D.Lgs. 267/2000

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO